DETERMINAZIONE N. 196/2021

Oggetto: Approvazione della Trattazione n. 74/2020 e Comunicazione n. 74/2020 riguardante la richiesta di informazioni al Difensore civico per il digitale n. 74/2020 relativa al domicilio digitale.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTI gli articoli 19 (Istituzione dell'Agenzia per l'Italia Digitale), 21 (Organi e statuto), 22 (Soppressione di DigitPA e dell'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione; successione dei rapporti e individuazione delle effettive risorse umane e strumentali) del decreto legge n. 83 del 22 giugno 2012, recante "Misure urgenti per la crescita del Paese", convertito, con modificazioni, nella legge n. 134 del 7 agosto 2012 e s.m.i. e l'articolo 14-bis (Agenzia per l'Italia digitale) nonché l'articolo 17, (Responsabile per la transizione digitale e difensore civico digitale) del decreto legislativo n.82 del 7 marzo 2005 (Codice dell'amministrazione digitale) e s.m.i. e, in particolare, il comma 1-quater del suddetto articolo 17 ai sensi del quale è istituito, presso l'AgID, l'ufficio del difensore civico per il digitale;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 gennaio 2014 (pubblicato sulla GURI n. 37 del 14 febbraio 2014), che ha approvato lo Statuto dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID);

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 9 aprile 2015, concernente la "Determinazione delle dotazioni delle risorse umane, finanziarie e strumentali dell'Agenzia per l'Italia digitale", adottato ai sensi dell'articolo 22, comma 6, del decreto-legge n. 83 del 2012;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 marzo 2017, recante "Approvazione del regolamento di organizzazione per l'Agenzia per l'Italia Digitale";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 gennaio 2020, registrato alla Corte dei Conti in data 17 febbraio 2020 al n. 232, con cui l'ing. Francesco Paorici è stato nominato, per la durata di un triennio, Direttore Generale dell'Agenzia per l'Italia Digitale, con decorrenza dal 20 gennaio 2020;

VISTA la determinazione n. 188 del 13 aprile 2020 con cui si è conferito al Dott. Francesco Tortorelli, nei casi di temporanea vacanza, assenza o impedimento del Direttore Generale, come previsto all'art.6 del Regolamento di organizzazione, l'assolvimento delle relative funzioni;

VISTA la determinazione n. 15/2018 del 26/1/2018 con la quale si stabilisce che, in attuazione dell'articolo 17 comma 1-quater del decreto legislativo n. 82/2005 e s.m.i., è istituito presso l'AgID

l'Ufficio del difensore civico per il digitale, al quale è preposto il dott. Massimo Macchia, che si avvarrà del personale in servizio presso l'ufficio Affari Giuridici e Contratti e che le aree tecniche presteranno supporto al Difensore civico digitale al fine di fornire al medesimo elementi utili in ordine alle segnalazioni ricadenti nelle aree di propria competenza;

VISTO l'articolo 66 comma 2 del d.lgs. 217/17 ove , tra l'altro, si prevede che, "Al fine di garantire una tempestiva ed efficace attuazione del decreto legislativo n. 82 del 2005, e, in particolare, di svolgere le attività previste dall'articolo 17, comma 1-quater e dall'articolo 71 del predetto decreto legislativo e le altre misure aggiuntive disposte dal presente decreto, l'AgID può avvalersi, in aggiunta alla dotazione organica vigente, di un contingente di 40 unità di personale di altre amministrazioni statali, in posizione di comando o fuori ruolo, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127";

VISTA la determinazione n. 37 del 12/02/2018 con la quale è stato approvato il Regolamento concernente le procedure interne all'Agenzia per l'Italia digitale aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento, nella fase di prima applicazione, dei compiti previsti dall'articolo 17, comma 1-quater del Codice dell'Amministrazione digitale, relativi al Difensore civico per il digitale;

VISTA la Segnalazione al Difensore civico per il digitale n. 74/2020 del 28/7/2020 acquisita in pari data al prot. n. 8796, relativa ad una richiesta informazioni in merito al domicilio digitale delle persone fisiche (INAD);

ESAMINATA la Trattazione n. 74/2020 predisposta dall'Ufficio del Difensore civico per il digitale, nella quale si evidenzia, secondo quanto rappresentato dal segnalante, una richiesta informazioni relativa al domicilio digitale ai sensi dell'art. 6 quater del CAD in relazione alla notificazione dei verbali di contestazione, redatti dagli organi di polizia stradale a seguito dell'accertamento di violazioni del codice della strada (C.d.S.) di cui all'art. 12 dello stesso Codice.

La segnalazione in esame, in base all'art. 17 comma 1 quater del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD), non è relativa a presunte violazioni del presente Codice e di ogni altra norma in materia di digitalizzazione ed innovazione della Pubblica Amministrazione.

Per quanto sopra esposto si propone al Difensore civico per il digitale di ritenere il procedimento concluso, in quanto non si tratta di una segnalazione ma di una richiesta informazioni alla quale si fornisce risposta al cittadino con conseguente archiviazione;

ESAMINATA la comunicazione di Archiviazione n. 74/2020, conseguente all'approvazione da parte del Difensore per il digitale della proposta di archiviazione contenuta nella richiamata Trattazione n.74/2020, trasmessa al Direttore Generale per quanto di competenza e, qualora nulla osti, con archiviazione della Segnalazione e comunicazione al Segnalante;

DETERMINA

di approvare dette Trattazione n. 74/2020 e Archiviazione n. 74/2020 di seguito allegate, che formano parte integrante della presente determinazione.

FRANCESCO PAORICI

Firmato digitalmente da
FRANCESCO PAORICI
Data: 2021.02.28 18:43:59 +01'00'

Segnalazione n. 74/2020 - Trattazione

Amministrazione segnalata: Ordine degli Ingegneri di Genova - Qualificazione tematica: domicilio digitale - Protocollo n.8796 del 28/7/2020.

Il Segnalante pone la seguente questione*: "Il giorno mercoledì 13 maggio 2020 mi è stata notificata una PEC all'indirizzo dell'Ordine degli ingegneri per una sanzione al codice della strada. Tutti gli allegati sono in PDF non firmati digitalmente". Dopo alcune indagini ho inoltre appurato che è stata inviata una seconda notifica, (che non è mai stata consegnata), via posta.*
Volevo sapere se l'iscrizione ai registri obbligatori (e quindi l'obbligo di ricevere notifica) è obbligatoria anche per chi non esercita la professione e non ha alcuna partita iva?".

Si premette che il Difensore civico per il digitale ha il compito di raccogliere tutte le segnalazioni relative alle presunte violazioni del Codice dell'Amministrazione Digitale, o di ogni altra norma in materia di digitalizzazione ed innovazione, a garanzia dei diritti digitali dei cittadini e delle imprese. L'Ufficio del difensore civico per il digitale è stato istituito presso AgID con l'articolo 17, comma 1-quater del Codice dell'Amministrazione Digitale, modificato dal Decreto Legislativo n. 217/2017 e dal decreto legge 76/2020. I principali ambiti di tutela per il cittadino e le imprese riguardano l'uso delle tecnologie, l'identità digitale, il domicilio digitale, i pagamenti con le modalità informatiche e la comunicazione mediante le tecnologie dell'informazione.

Si specifica che il Difensore non risolve o media eventuali controversie tra il cittadino e la pubblica amministrazione; non può sostituirsi alla pubblica amministrazione nell'espletamento dell'attività richiesta dal cittadino; non svolge attività di supporto riguardo il malfunzionamento di soluzioni applicative utilizzate dalle pubbliche amministrazioni per l'erogazione di servizi on line (non è un servizio di help desk); non sostituisce l'Ufficio per i rapporti con il pubblico presente in ciascuna amministrazione.

La segnalazione in esame, in base all'art. 17 comma 1 quater del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD), non è relativa a presunte violazioni del presente Codice e di ogni altra norma in materia di digitalizzazione ed innovazione della Pubblica Amministrazione. Difatti si tratta di una richiesta chiarimenti alla quale viene fornita risposta al cittadino.

Secondo quanto rappresentato dal cittadino, si tratta di una richiesta informazioni: *se per chi non esercita la professione e non ha alcuna partita iva esista o meno l'obbligo di iscrizione ai registri obbligatori e l'obbligo di ricevere notifica.*

In base alle attuali disposizioni normative, si precisa che è prevista:

- la facoltà, e non un obbligo, di iscrizione nel registro INAD, attualmente non operativo, dei domicili digitali delle persone fisiche (senza partita IVA e senza obbligo di iscrizioni in albi e/o collegi).
- l'obbligatorietà della notificazione a mezzo PEC nel caso in cui l'autore della violazione, il proprietario o altro obbligato in solido ai sensi dell'art. 196 del Codice della Strada (CdS) abbiano fornito un valido indirizzo PEC all'organo di polizia procedente, in occasione dell'attività di accertamento dell'illecito, ovvero abbiano un domicilio digitale ai sensi dell'art. 3 bis CAD (al momento iPA e INI-PEC) e delle relative disposizioni attuative[1].

Il Codice dell'Amministrazione Digitale prevede la facoltà delle persone fisiche, dei professionisti e degli altri enti di diritto privato **non** tenuti all'iscrizione nell'indice di cui all'articolo 6-bis (Indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti) di eleggere domicilio digitale nel rispettivo registro INAD previsto dall'art. 6 quater del CAD.

L'art. 6-quater del CAD come di recente modificato dal decreto legge 76/2020 semplificazione e innovazione digitale, stabilisce al comma 1 che:" *è istituito il pubblico elenco dei domicili digitali delle persone fisiche, **dei professionisti** e degli altri enti di diritto privato non tenuti all'iscrizione **nell'indice di cui all'articolo 6-bis (Indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti)**, nel quale sono indicati i domicili eletti ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 1-bis*" (facoltà delle persone fisiche di eleggere domicilio digitale nell'indice art. 6-quater). "*La realizzazione e la gestione del **presente** Indice sono affidate all'AgID, che vi provvede avvalendosi delle strutture informatiche delle Camere di commercio già deputate alla gestione dell'elenco di cui all'articolo 6-bis. È fatta salva la facoltà del professionista, non iscritto in albi, registri o elenchi professionali di cui all'articolo 6-bis, di eleggere presso il presente Indice un domicilio digitale professionale e un domicilio digitale personale diverso dal primo"*.

Al comma 3 dello stesso articolo: "*al completamento dell'ANPR di cui all'articolo 62, AgID provvede al trasferimento dei domicili digitali **delle persone fisiche** contenuti nell'elenco di cui al presente articolo nell'ANPR*".

Le Linee Guida Indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche INAD, la cui consultazione si è conclusa il 10/7/2020, devono essere aggiornate alle nuove disposizioni del decreto legge 76/2020 che

[1] "*In attesa del decreto di cui all'art. 3 bis, comma 3 bis del CAD, che fissa la data a decorrere dalla quale le comunicazioni delle pubbliche amministrazioni avverranno esclusivamente in forma elettronica anche per coloro che non hanno provveduto a eleggere un domicilio digitale, attualmente, un vero e proprio obbligo per l'organo accertatore di procedere a notifica tramite PEC sussiste nei confronti dei soggetti privati che abbiano fornito un valido indirizzo PEC in occasione dell'attività di accertamento dell'illecito e nei confronti dei soggetti obbligati a dotarsi di un domicilio digitale (Pubbliche Amministrazioni, Gestori di Pubblici Servizi, professionisti tenuti all'iscrizione in albi ed elenchi e i soggetti tenuti all'iscrizione nel registro delle imprese, i cui domicili digitali possono essere ricercati in pubblici elenchi per notificazioni e comunicazioni)".*

sarà convertito in legge e completare l'iter previsto dall'art. 71 del CAD per poter poi essere pubblicate.

Relativamente all'obbligo di notifica, nel caso specifico delle notificazioni tramite posta elettronica certificata dei verbali di accertamento delle violazioni di cui all'art. 12 del codice della strada, si specifica che nel merito vigono le disposizioni emanate dal Ministero dell'Interno con il decreto 18/12/2017, le circolari 300/A/1500/18/127/9 del 20/2/2018 e 300/A/4027/20/127/9 del 8/6/2020 emanate dal Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno.

L'art. 3[2] del decreto 18/12/2017 stabilisce i soggetti nei confronti dei quali è possibile la notificazione dei verbali di contestazione mediante PEC; gli stessi soggetti devono aver fornito, al momento della contestazione immediata della violazione, un valido indirizzo PEC all'organo di polizia procedente ovvero hanno un domicilio digitale ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.

Inoltre il decreto prevede che il messaggio di PEC inviato al destinatario del verbale di contestazione deve contenere nell'oggetto la dizione di atto amministrativo relativo ad una sanzione amministrativa prevista dal codice della strada ed in allegato copia per immagine su supporto informatico di documento analogico del verbale di contestazione, ovvero un duplicato o copia informatica di documento informatico del verbale di contestazione; una relazione di notificazione su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale contenente altri elementi previsti dall'art. 4 dello stesso decreto.

In base all'art. 1 della circolare 300/A/1500/18/127/9 del 20/2/2018: "*secondo il combinato disposto degli articolo 3 bis e 6 CAD, infatti, le amministrazioni pubbliche, i gestori o esercenti di pubblici servizi e le società a controllo pubblico notificano direttamente presso i domicili digitali i propri atti, compresi i verbali relativi alle sanzioni amministrative, nel caso in cui il domicilio digitale eletto sia iscritto in uno degli indici nazionali previsti dagli articoli 6 bis, 6 ter e 6 quater CAD*[3] **"**

L'art. 2 della stessa circolare relativo ai soggetti nei cui confronti è obbligatoria la notifica dei verbali di contestazione per posta elettronica certificata stabilisce che "*la notificazione a mezzo PEC diventa obbligatoria nel caso in cui l'autore della violazione*[4] *, il proprietario o altro obbligato in solido ai sensi*

---

[2] Art. 3 decreto 18/12/2017: "*1. La notificazione dei verbali di contestazione, di cui all'art. 2 del presente decreto, si effettua nel rispetto dei termini previsti dal codice della strada nei confronti: a) di colui che ha commesso la violazione, se è stato fermato ed identificato al momento dell'accertamento dell'illecito ed abbia fornito un valido indirizzo PEC, ovvero abbia un domicilio digitale ai sensi dell'art. 3-bis del CAD e delle relative disposizioni attuative;*
b) del proprietario del veicolo con il quale è stata commessa la violazione, ovvero di un altro soggetto obbligato in solido con l'autore della violazione ai sensi dell'art. 196 del codice della strada, quando abbia domicilio digitale ai sensi dell'art. 3-bis del CAD e delle relative disposizioni attuative, ovvero abbia, comunque, fornito un indirizzo PEC all'organo di polizia procedente, in occasione dell'attività di accertamento dell'illecito.
2. Qualora non sia stato comunicato al momento della contestazione, l'indirizzo PEC dell'autore della violazione, ovvero qualora la contestazione della violazione non sia stata effettuata al momento dell'accertamento dell'illecito, l'indirizzo PEC del proprietario del veicolo o di altro soggetto, di cui al comma 1, lettera b), del presente articolo, deve essere ricercato, dall'ufficio da cui dipende l'organo accertatore o che ha redatto il verbale di contestazione di cui all'art. 2 del presente decreto, nei pubblici elenchi per notificazioni e comunicazioni elettroniche a cui abbia accesso".

[3] "*Secondo l'art. 3-bis CAD, mentre per le persone fisiche l'elezione del domicilio digitale rimane una facoltà, i professionisti tenuti all'iscrizione in albi ed elenchi e i soggetti tenuti all'iscrizione nel registro delle imprese, nonché le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi hanno l'obbligo di dotarsi di un domicilio digitale che viene iscritto negli indici dei domicili digitali".*

[4] L'art. 3, comma 1, lett. a) del decreto prevede" *la comunicazione dell'indirizzo PEC da parte di colui che ha commesso la violazione, se è stato fermato ed identificato al momento dell'accertamento dell'illecito. Considerato che, generalmente, al trasgressore fermato ed identificato, il verbale di contestazione viene notificato immediatamente, si ritiene che la norma faccia riferimento alle ipotesi in cui la*

dell'art. 196 CdS abiano fornito un valido indirizzo PEC all'organo di polizia procedente, in ocacsione dell'attività di accertamento dell'illecito, ovvero abbiano un domicilio digitale ai sensi dell'art. 3 bis CAD e delle relative disposizioni attuative".

Tanto premesso, si propone di ritenere il procedimento concluso in quanto non si tratta di una segnalazione ai sensi dell'art. 17 comma 1 quater del CAD bensì di una richiesta informazioni, con comunicazione al Direttore Generale per quanto di competenza e, qualora nulla osti, con archiviazione della medesima segnalazione, dandone notizia al cittadino richiedente.

Massimo Macchia

contestazione immediata non si sia potuta perfezionare per esigenze operative dell'organo accertatore (ad es. accertamenti successivi a seguito di un sinistro, impossibilità di attendere la redazione del verbale, indisponibilità di modelli di verbali), ovvero alle ipotesi in cui si renda necessario procedere ad una rinotifica, ad esempio, per sanare un vizio del verbale di contestazione."

AGID
Agenzia per l'Italia Digitale

Ufficio del difensore civico per il digitale

Oggetto: Segnalazione 74/2020 - Amministrazione segnalata: Ordine degli Ingegneri di Genova- Qualificazione tematica: domicilio digitale - Protocollo n. 8796 del 28/7/2020.

Gent.mo Segnalante, si riporta quanto da Lei segnalato: *"Il giorno mercoledì 13 maggio 2020 mi è stata notificata una PEC all'indirizzo dell'Ordine degli ingegneri per una sanzione al codice della strada. Tutti gli allegati sono in PDF non firmati digitalmente". Dopo alcune indagini ho inoltre appurato che è stata inviata una seconda notifica, (che non è mai stata consegnata), via posta.*
Volevo sapere se l'iscrizione ai registri obbligatori (e quindi l'obbligo di ricevere notifica) è obbligatoria anche per chi non esercita la professione e non ha alcuna partita iva?".

Si premette che il Difensore civico per il digitale ha il compito di raccogliere tutte le segnalazioni relative alle presunte violazioni del Codice dell'Amministrazione Digitale, o di ogni altra norma in materia di digitalizzazione ed innovazione, a garanzia dei diritti digitali dei cittadini e delle imprese. L'Ufficio del difensore civico per il digitale è stato istituito presso AgID con l'articolo 17, comma 1-quater del Codice dell'Amministrazione Digitale. I principali ambiti di tutela per il cittadino e le imprese riguardano l'uso delle tecnologie, l'identità digitale, il domicilio digitale, i pagamenti con le modalità informatiche e la comunicazione mediante le tecnologie dell'informazione.

Si specifica che il Difensore non risolve o media eventuali controversie tra il cittadino e la pubblica amministrazione; non può sostituirsi alla pubblica amministrazione nell'espletamento dell'attività richiesta dal cittadino; non svolge attività di supporto riguardo il malfunzionamento di soluzioni applicative utilizzate dalle pubbliche amministrazioni per l'erogazione di servizi on line (non è un servizio di help desk); non sostituisce l'Ufficio per i rapporti con il pubblico presente in ciascuna amministrazione.

Secondo quanto da Lei rappresentato, si tratta di una richiesta informazioni: *se per chi non esercita la professione e non ha alcuna partita iva esista o meno l'obbligo di iscrizione ai registri obbligatori e l'obbligo di ricevere notifica.*

In base alle attuali disposizioni normative, si precisa che è prevista:

- la facoltà, e non un obbligo, di iscrizione nel registro INAD (Indice nazionale domicili digitali persone fisiche), attualmente non operativo, dei domicili digitali delle persone fisiche (senza partita IVA e senza obbligo di iscrizioni in albi e/o collegi).

- l'obbligatorietà della notificazione a mezzo PEC nel caso in cui l'autore della violazione, il proprietario o altro obbligato in solido ai sensi dell'art. 196 del Codice della Strada (CdS) abbiano

fornito un valido indirizzo PEC all'organo di polizia procedente, in occasione dell'attività di accertamento dell'illecito, ovvero abbiano un domicilio digitale ai sensi dell'art. 3 bis CAD (al momento iPA e INI-PEC) e delle relative disposizioni attuative[5].

Il Codice dell'Amministrazione Digitale prevede la facoltà delle persone fisiche, dei professionisti e degli altri enti di diritto privato **non** tenuti all'iscrizione nell'indice di cui all'articolo 6-bis (Indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti) di eleggere domicilio digitale nel rispettivo registro INAD previsto dall'art. 6 quater del CAD.

L'art. 6-quater del CAD come di recente modificato dal decreto legge 76/2020 semplificazione e innovazione digitale, stabilisce al comma 1 che:" *è istituito il pubblico elenco dei domicili digitali delle persone fisiche, **dei professionisti** e degli altri enti di diritto privato non tenuti all'iscrizione **nell'indice di cui all'articolo 6-bis (Indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti)**, nel quale sono indicati i domicili eletti ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 1-bis*" (facoltà delle persone fisiche di eleggere domicilio digitale nell'indice art. 6-quater). "*La realizzazione e la gestione del **presente** Indice sono affidate all'AgID, che vi provvede avvalendosi delle strutture informatiche delle Camere di commercio già deputate alla gestione dell'elenco di cui all'articolo 6-bis. È fatta salva la facoltà del professionista, non iscritto in albi, registri o elenchi professionali di cui all'articolo 6-bis, di eleggere presso il presente Indice un domicilio digitale professionale e un domicilio digitale personale diverso dal primo*".

Al comma 3 dello stesso articolo: "*al completamento dell'ANPR di cui all'articolo 62, AgID provvede al trasferimento dei domicili digitali **delle persone fisiche** contenuti nell'elenco di cui al presente articolo nell'ANPR*".

Le Linee Guida Indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche INAD, la cui consultazione si è conclusa il 10/7/2020, devono essere aggiornate alle nuove disposizioni del decreto legge 76/2020 che sarà convertito in legge e completare l'iter previsto dall'art. 71 del CAD per poter poi essere pubblicate.

Relativamente all'obbligo di notifica, nel caso specifico delle notificazioni tramite posta elettronica certificata dei verbali di accertamento delle violazioni di cui all'art. 12 del codice della strada, si specifica che nel merito vigono le disposizioni emanate dal Ministero dell'Interno con il decreto 18/12/2017, le circolari 300/A/1500/18/127/9 del 20/2/2018 e 300/A/4027/20/127/9 del 8/6/2020 emanate dal Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno.

L'art. 3[6] del decreto 18/12/2017 stabilisce i soggetti nei confronti dei quali è possibile la

---

[5] "*In attesa del decreto di cui all'art. 3 bis, comma 3 bis del CAD, che fissa la data a decorrere dalla quale le comunicazioni delle pubbliche amministrazioni avverranno esclusivamente in forma elettronica anche per coloro che non hanno provveduto a eleggere un domicilio digitale, attualmente, un vero e proprio obbligo per l'organo accertatore di procedere a notifica tramite PEC sussiste nei confronti dei soggetti privati che abbiano fornito un valido indirizzo PEC in occasione dell'attività di accertamento dell'illecito e nei confronti dei soggetti obbligati a dotarsi di un domicilio digitale (Pubbliche Amministrazioni, Gestori di Pubblici Servizi, professionisti tenuti all'iscrizione in albi ed elenchi e i soggetti tenuti all'iscrizione nel registro delle imprese, i cui domicili digitali possono essere ricercati in pubblici elenchi per notificazioni e comunicazioni)".*

[6] Art. 3 decreto 18/12/2017: *1. La notificazione dei verbali di contestazione, di cui all'art. 2 del presente decreto, si effettua nel rispetto dei termini previsti dal codice della strada nei confronti: a) di colui che ha commesso la violazione, se è stato fermato ed identificato al momento*

notificazione dei verbali di contestazione mediante PEC; gli stessi devono aver fornito, al momento della contestazione immediata della violazione, un valido indirizzo PEC all'organo di polizia procedente ovvero hanno un domicilio digitale ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.

Inoltre il decreto prevede che il messaggio di PEC inviato al destinatario del verbale di contestazione deve contenere nell'oggetto la dizione di atto amministrativo relativo ad una sanzione amministrativa prevista dal codice della strada ed in allegato copia per immagine su supporto informatico di documento analogico del verbale di contestazione, ovvero un duplicato o copia informatica di documento informatico del verbale di contestazione; una relazione di notificazione su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale contenente altri elementi previsti dall'art. 4 dello stesso decreto.

In base all'art. 1 della circolare 300/A/1500/18/127/9 del 20/2/2018: "*secondo il combinato disposto degli articolo 3 bis e 6 CAD, infatti, le amministrazioni pubbliche, i gestori o esercenti di pubblici servizi e le società a controllo pubblico notificano direttamente presso i domicili digitali i propri atti, compresi i verbali relativi alle sanzioni amministrative, nel caso in cui il domicilio digitale eletto sia iscritto in uno degli indici nazionali previsti dagli articoli 6 bis, 6 ter e 6 quater CAD*[7] **"**

L'art. 2 della stessa circolare relativo ai soggetti nei cui confronti è obbligatoria la notifica dei verbali di contestazione per posta elettronica certificata stabilisce che "*la notificazione a mezzo PEC diventa obbligatoria nel caso in cui l'autore della violazione*[8] *, il proprietario o altro obbligato in solido ai sensi dell'art. 196 CdS abbiano fornito un valido indirizzo PEC all'organo di polizia procedente, in ocacsione dell'attività di accertamento dell'illecito, ovvero abbiano un domicilio digitale ai sensi dell'art. 3 bis CAD e delle relative disposizioni attuative*".

Ci si augura di aver soddisfatto la Sua richiesta di informazioni.

Cordiali saluti.

Massimo Macchia

---

dell'accertamento dell'illecito ed abbia fornito un valido indirizzo PEC, ovvero abbia un domicilio digitale ai sensi dell'art. 3-bis del CAD e delle relative disposizioni attuative;

b) del proprietario del veicolo con il quale è stata commessa la violazione, ovvero di un altro soggetto obbligato in solido con l'autore della violazione ai sensi dell'art. 196 del codice della strada, quando abbia domicilio digitale ai sensi dell'art. 3-bis del CAD e delle relative disposizioni attuative, ovvero abbia, comunque, fornito un indirizzo PEC all'organo di polizia procedente, in occasione dell'attività di accertamento dell'illecito.

2. Qualora non sia stato comunicato al momento della contestazione, l'indirizzo PEC dell'autore della violazione, ovvero qualora la contestazione della violazione non sia stata effettuata al momento dell'accertamento dell'illecito, l'indirizzo PEC del proprietario del veicolo o di altro soggetto, di cui al comma 1, lettera b), del presente articolo, deve essere ricercato, dall'ufficio da cui dipende l'organo accertatore o che ha redatto il verbale di contestazione di cui all'art. 2 del presente decreto, nei pubblici elenchi per notificazioni e comunicazioni elettroniche a cui abbia accesso."

[7] **"***Secondo l'art. 3-bis CAD, mentre per le persone fisiche l'elezione del domicilio digitale rimane una facoltà, i professionisti tenuti all'iscrizione in albi ed elenchi e i soggetti tenuti all'iscrizione nel registro delle imprese, nonché le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi hanno l'obbligo di dotarsi di un domicilio digitale che viene iscritto negli indici dei domicili digitali".*

[8] L'art. 3, comma 1, lett. a) del decreto prevede" *la comunicazione dell'indirizzo PEC da parte di colui che ha commesso la violazione, se è stato fermato ed identificato al momento dell'accertamento dell'illecito. Considerato che, generalmente, al trasgressore fermato ed identificato, il verbale di contestazione viene notificato immediatamente, si ritiene che la norma faccia riferimento alle ipotesi in cui la contestazione immediata non si sia potuta perfezionare per esigenze operative dell'organo accertatore (ad es. accertamenti successivi a seguito di un sinistro, impossibilità di attendere la redazione del verbale, indisponibilità di modelli di verbali), ovvero alle ipotesi in cui si renda necessario procedere ad una rinotifica, ad esempio, per sanare un vizio del verbale di contestazione."*